



COMUNE DI QUINCINETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

-
C.A.P. 10010 – Via Val n°5 Cod. Fisc. 84001170012 – P. IVA 04006490017
Tel. 0125/757903 – Fax 0125/254902 Sito internet www.comune.quincinetto.to.it
e-mail info@comune.quincinetto.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it



Regolamento di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2024

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 01- Oggetto
- Art. 02- Diffusione

CAPO I ADUNANZE

- Art. 03- Luogo delle riunioni
- Art. 04- Sessioni
- Art. 05- Convocazione
- Art. 06- Convocazione d'urgenza
- Art. 07- Ordine del giorno
- Art. 08- Avviso di convocazione
- Art. 09- Pubblicità
- Art. 10- Deposito e consultazione degli atti – Rilascio di copie
- Art. 11- Informazioni ai consiglieri

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 12- Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti
- Art. 13 - Numero legale
- Art. 14 - Apertura di seduta - Mancanza del numero legale
- Art. 15 - Seduta di seconda convocazione
- Art. 16 - Pubblicità delle sedute - Sedute segrete – Sedute “Aperte”
- Art. 17 - Disciplina delle adunanze
- Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 19 - Comportamento del pubblico
- Art. 20 – Presidenza delle sedute del Consiglio Comunale
- Art. 21 – Scrutatori
- Art. 22 - Attribuzioni del Sindaco durante le sedute del Consiglio Comunale
- Art. 23 - Ordine della seduta
- Art. 24 - Norme per la discussione
- Art. 25 - Emendamenti
- Art. 26 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 27 - Fatto personale
- Art. 28 - Chiusura della votazione
- Art. 29 - Dichiarazione di voto
- Art. 30 - Astensione dal voto
- Art. 31 - Obbligo di astensione
- Art. 32 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
- Art. 33 – Termine della seduta

Capo III

INTERROGAZIONI E MOZIONI

- Art. 34 - Norme comuni
- Art. 35 - Interrogazioni
- Art. 36 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 37 - Mozioni

CAPO IV

VOTAZIONI

- Art. 38 - Forme di votazione
- Art. 39 - Votazione per appello nominale
- Art. 40 - Controprova
- Art. 41 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 42 - Esito della votazione

Capo V

VERBALI

- Art. 43 - Redazione e contenuto
- Art. 44 - Dichiarazioni a verbale
- Art. 45 - Verbali delle sedute segrete
- Art. 46 - Firma dei verbali
- Art. 47 - Esclusione del Segretario Comunale
- Art. 48 - Approvazione dei verbali
- Art. 49 - Rettifica dei verbali
- Art. 50 - Deposito dei verbali

CAPO VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 51 - Gruppi consiliari
- Art. 52 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 53 - Funzionamento dei gruppi consiliari
- Art. 54 - Costituzione delle commissioni consiliari
- Art. 55 - Composizione e funzionamento delle Commissioni consiliari.
- Art. 56 - Compiti e funzioni
- Art. 57 - Adunanze delle commissioni
- Art. 58 - Verbali
- Art. 59 - Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare e ordinato svolgimento e il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco.

Art. 2

Diffusione

Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I ADUNANZE

Art. 3

Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica,

Art. 4

Sessioni

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 5

Convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 6

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quanto ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi d'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla ricomposizione degli organi istituzionali del Comune e la presa d'atto delle dimissioni dei Consiglieri.

La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Sindaco è sempre tenuto a iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Ogni proposta di deliberazione che viene discussa e respinta dal Consiglio Comunale non può essere reiscritta all'ordine del giorno prima che sia decorso il termine i 180 giorni o prima dei 180 giorni qualora si siano verificate obiettive condizioni da far ritenere che il Consiglio possa esprimersi diversamente.

Art. 8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri tramite il Messo comunale.

L'Avviso può anche essere inviato tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

I Consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario Comunale un indirizzo e-mail presso il quale verranno inviati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare dalla ricevuta di accettazione e di consegna della PEC.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione, precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno) in seduta pubblica o segreta. L'avviso deve indicare anche il giorno, l'ora e il luogo di riunione della seconda convocazione.

L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
- per le sessioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta.

L'eventuale ritardo della consegna dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 9

Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della riunione.

Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante pubblicazione di avviso sull'home page del sito istituzionale e contemporanea affissione di apposito manifesto in almeno 5 punti nel centro abitato.

Art. 10

Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

Art. 11

Informazioni ai Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Decadono dalla carica di Consigliere comunale, i Consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria.

L'assenza dalla seduta, va giustificata almeno verbalmente al Sindaco o al Segretario. La valutazione dei motivi che giustificano l'assenza va fatta dal Sindaco.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12

Revisori dei Conti

Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Sindaco a intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

Art. 13

Numero legale

Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, tranne per quelle delibere per le quali è richiesto per legge una maggioranza qualificata.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Sindaco.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno a un'adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli interventi, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

Nel caso del dibattimento il Sindaco non è obbligato a verificare che sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Sindaco deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 15

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dal presente Regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti nella seduta deserta.

Art. 16

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete – Adunanze “Aperte”

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità locale, il Presidente, sentita la Giunta e la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del

Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà d'espressione dei componenti del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, nonché di singoli cittadini, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "Aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 17

Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalità preliminari, il Sindaco può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Sindaco o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art.18

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri di norma parlano dal proprio seggio, in piedi.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Sindaco che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al Regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Sindaco può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Sindaco gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 19

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare a esso riservata.

Le persone che assistono devono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

Nelle sedute pubbliche il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine e anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 20

Presidenza delle sedute del Consiglio Comunale

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco e, in caso di assenza di questi, dall'assessore più anziano d'età.

Art. 21

Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco designa, fra i Consiglieri presenti, tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 22

Attribuzioni del Sindaco durante le sedute del Consiglio Comunale

Il Sindaco dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente Regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Sindaco o di due Consiglieri; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano senza discussione ed è approvata a maggioranza dei votanti.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Sindaco è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza.

Il Sindaco può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto a eventuali quesiti rivolti loro dal Sindaco o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

Art. 23

Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio comunale se non sia iscritta nell'ordine del giorno.

Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza e il tenore di pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Esaurita l'illustrazione sulla proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Sindaco segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti e aggiunte o relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Art. 24

Norme per la discussione

La parola è concessa ai Consiglieri a turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte; gli altri Consiglieri una sola volta.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti.

La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Sindaco avvisa il Consiglio all'inizio della seduta e della discussione sull'argomento.

Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Sindaco richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Art. 25

Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentanti da ogni Consigliere in forma scritta.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti e i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.

Gli emendamenti e i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

Art. 27

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.

Il Sindaco decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

Art. 28

Chiusura della votazione

Il Sindaco, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 29

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la votazione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

Art. 30

Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

Art. 31

Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di Legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale.

Art. 32

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 33

Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

Capo III

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 34

Norme comuni

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art. 35

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso o alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso e in termini corretti; deve pervenire entro il decimo giorno precedente da quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

L'interrogazione, in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro 15 giorni.

Art. 36

Svolgimento delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Sindaco o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro 30 giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Art. 37

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Sindaco, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 38

Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 39

Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre Consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del “sì” e del “no”; il Segretario esegue l’appello e annota a verbale il voto espresso da ciascun consigliere ad alta voce.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

Art. 40

Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 41

Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede (o palline).

Lo spoglio delle schede (e il conteggio delle palline) è fatto dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.

Art. 42

Esito della votazione

Nessuna deliberazione s’intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente da Leggi o dallo Statuto comunale.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l’esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e a un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

Capo V VERBALI

Art. 43

Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

- a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- b) le modalità osservate per la convocazione;
- c) i consiglieri presenti e quelli assenti;
- d) l'oggetto della proposta con i pareri espressi ai sensi 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e) i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- f) il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- g) il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- h) il nome dei consiglieri scrutatori.

Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato da altri impiegati della segreteria.

Qualora si disponga la video registrazione della seduta, il video va allegato all'originale del verbale.

Art. 44

Dichiarazioni a verbale

Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto e il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

I consiglieri possono altresì richiedere al Sindaco che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Sindaco o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 45

Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

Art. 46

Firma dei verbali

I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 47

Esclusione del Segretario Comunale

Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario.

Art. 48

Approvazione dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

Art. 49

Rettifica dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Sulle proposte il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte e approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 50

Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 51

Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri; nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 52

Conferenza dei capigruppo

I capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capigruppo".

La conferenza dei capigruppo è competente:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- in particolari argomenti a essa attribuiti dal Consiglio comunale.

Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, non sono vincolanti per il consiglio.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 53

Funzionamento dei gruppi consiliari

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari, compreso l'assegnazione di un apposito locale, compatibilmente con la disponibilità di locali comunali.

Avranno accesso alla sede solo i Consiglieri Comunali, i componenti delle commissioni ed eventuali esperti.

L'uso dei locali sarà disciplinato da apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente atto.

Art. 54

Costituzione delle commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti o temporanee.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

Il Consiglio può altresì costituire commissioni temporanee per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 55

Composizione e funzionamento delle Commissioni consiliari.

Le commissioni consiliari permanenti e temporanee sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.

Le commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente.

Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai Funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'amministrazione o altri dipendenti comunali.

Il Sindaco e gli Assessori ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.

Art. 56

Compiti e funzioni

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- a) possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- b) possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- c) possono relazionare al Consiglio circa l'andamento e i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni e altre forme associative cui il Comune è interessato;
- d) possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
- e) esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine, la segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle commissioni le relative proposte di deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

Le commissioni consiliari temporanee esaminano materie relative a questioni di carattere particolare, individuate dal Consiglio comunale.

La durata e i compiti sono fissati preventivamente dal Consiglio.

Art. 57

Adunanze delle commissioni

Le commissioni consiliari permanenti e temporanee sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Della convocazione è data notizia al Sindaco e ai capigruppo consiliari.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 58

Verballi

Delle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verballi sotto forma di resoconto sommario; i verballi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco e ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione esecutiva con la quale è stato approvato.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari per il consiglio comunale.